

Pec Presidente Tribunale CS

Da: marcocorno@pec.it
Inviato: lunedì 31 marzo 2025 19:43
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: De Rango Alessandro e De Rose Luneide - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf; 4 - De Rose Luneide - Sentenza.pdf.zip; 5 - De Rango Alessandro - Sentenza.pdf.zip

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi la sentenza afferente al piano di ristrutturazione debiti promosso dai coniugi De Rango Alessandro e De Rose Luneide al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto:

Cosenza, li _____

4/4/25
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **81-1/2024 PU** presentata nell'interesse dei sig.ri De Rango Alessandro (C.F. DRNLSN80M23D086X), nato a Cosenza il 23.08.1980 e De Rose Luneide (C.F. DRSLND80P49D086O) nata a Cosenza il 09.09.1980, entrambi residenti a Rende (CS) in via Pietro Mascagni n. 15/B, con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Corno; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Alessandro De Rango e Luneide De Rose;
vista la relazione dell'OCC dott. Marco Corno;
richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;
lette le osservazioni dei creditori Fides Spa e IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a.;
osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 74,58% del creditore ipotecario e il pagamento al 50% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 144 rate mensili.
ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;
dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatori” ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
osservato, in particolare, che per determinare lo stato di sovra indebitamento occorra far riferimento ai parametri dettati dall' art. 283 CCII che qualifica come sovra indebitato incapiente il soggetto

che, su base annua ha un reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, somma ritenuta necessaria al mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che, nel caso di specie, da tale calcolo deriva che la somma che dovrebbe restare a disposizione del nucleo familiare dopo il pagamento delle rate di finanziamento è di €1.407,72, mentre allo stato è di € 1.090;

ritenuto, pertanto, che l'osservazione del creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., che ritiene non sussistente lo stato di sovraindebitamento, sia superata;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;

osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

dato atto che le osservazioni sulla mancata meritevolezza effettuate dai creditori non possano essere accolte, in quanto gli stessi non risultano aver dimostrato la presenza di atti effettuati in frode ai creditori;

rilevato, inoltre, che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento a causa di circostanze a lui non imputabile quali un pregresso stato di malattia e il rialzo del tasso dei mutui;

dato atto, inoltre, che le finanziarie che erogano cessioni del quinto dello stipendio sono tenute a controllare il merito creditizio del debitore tramite il controllo della le banche dati e che il mancato controllo delle stesse, che avrebbe potuto portare ad un rigetto del finanziamento è un onore che non può essere superato dalle dichiarazioni del debitore;

considerato che in relazione alle ulteriori osservazione il piano appare ampiamente soddisfacente rispetto ai creditori chirografari i quali si vedono riconosciuti il 50% degli importi dovuti e sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, come attestato dall'OCC, alternativa liquidatoria risulta meno favorevole rispetto a quanto proposto dato che essa andrebbe a soddisfare parzialmente il solo creditore ipotecario BCC Mediocrati lasciando totalmente insoddisfatti i creditori chirografari Fides e IBL Banca;

ritenuto, infine, che non occorra prolungare ulteriormente il piano, già sufficientemente lungo al fine di assicurare il soddisfo del 50% delle somme dovute ai creditori chirografari;

richiamato il decreto di pubblicazione del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Alessandro De Rango e della sig.ra Luneide De Rose e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28/03/2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

**TRIBUNALE DI COSENZA****Ufficio procedure concorsuali**

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **81-1/2024 PU** presentata nell'interesse dei sig.ri De Rango Alessandro (C.F. DRNLSN80M23D086X), nato a Cosenza il 23.08.1980 e De Rose Luneide (C.F. DRSLND80P49D086O) nata a Cosenza il 09.09.1980, entrambi residenti a Rende (CS) in via Pietro Mascagni n. 15/B, con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Corno;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Alessandro De Rango e Luneide De Rose;
vista la relazione dell'OCC dott. Marco Corno;
richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;
lette le osservazioni dei creditori Fides Spa e IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a.;
osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 74,58% del creditore ipotecario e il pagamento al 50% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 144 rate mensili.
ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;
dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatori” ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;
ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
osservato, in particolare, che per determinare lo stato di sovra indebitamento occorra far riferimento ai parametri dettati dall' art. 283 CCII che qualifica come sovra indebitato incapiente il soggetto



che, su base annua ha un reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, somma ritenuta necessaria al mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che, nel caso di specie, da tale calcolo deriva che la somma che dovrebbe restare a disposizione del nucleo familiare dopo il pagamento delle rate di finanziamento è di €1.407,72, mentre allo stato è di € 1.090;

ritenuto, pertanto, che l'osservazione del creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., che ritiene non sussistente lo stato di sovraindebitamento, sia superata;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

dato atto che le osservazioni sulla mancata meritevolezza effettuate dai creditori non possano essere accolte, in quanto gli stessi non risultano aver dimostrato la presenza di atti effettuati in frode ai creditori;

rilevato, inoltre, che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento a causa di circostanze a lui non imputabile quali un pregresso stato di malattia e il rialzo del tasso dei mutui;

dato atto, inoltre, che le finanziarie che erogano cessioni del quinto dello stipendio sono tenute a controllare il merito creditizio del debitore tramite il controllo della le banche dati e che il mancato controllo delle stesse, che avrebbe potuto portare ad un rigetto del finanziamento è un onore che non può essere superato dalle dichiarazioni del debitore;

considerato che in relazione alle ulteriori osservazione il piano appare ampiamente soddisfacente rispetto ai creditori chirografari i quali si vedono riconosciuti il 50% degli importi dovuti e sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, come attestato dall'OCC, alternativa liquidatoria risulta meno favorevole rispetto a quanto proposto dato che essa andrebbe a soddisfare parzialmente il solo creditore ipotecario BCC Mediocrati lasciando totalmente insoddisfatti i creditori chirografari Fides e IBL Banca;

ritenuto, infine, che non occorra prolungare ulteriormente il piano, già sufficientemente lungo al fine di assicurare il soddisfo del 50% delle somme dovute ai creditori chirografari;

richiamato il decreto di pubblicazione del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;



ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Alessandro De Rango e della sig.ra Luneide De Rose e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28/03/2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio





TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **81-1/2024 PU** presentata nell'interesse dei sig.ri De Rango Alessandro (C.F. DRNLSN80M23D086X), nato a Cosenza il 23.08.1980 e De Rose Luneide (C.F. DRSLND80P49D086O) nata a Cosenza il 09.09.1980, entrambi residenti a Rende (CS) in via Pietro Mascagni n. 15/B, con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Corno; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Alessandro De Rango e Luneide De Rose; vista la relazione dell'OCC dott. Marco Corno; richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII; rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge; lette le osservazioni dei creditori Fides Spa e IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a.; osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 74,58% del creditore ipotecario e il pagamento al 50% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 144 rate mensili. ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti; dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatori” ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII; ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; osservato, in particolare, che per determinare lo stato di sovra indebitamento occorra far riferimento ai parametri dettati dall' art. 283 CCII che qualifica come sovra indebitato incapiente il soggetto



che, su base annua ha un reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, somma ritenuta necessaria al mantenimento del nucleo familiare;

rilevato che, nel caso di specie, da tale calcolo deriva che la somma che dovrebbe restare a disposizione del nucleo familiare dopo il pagamento delle rate di finanziamento è di €1.407,72, mentre allo stato è di € 1.090;

ritenuto, pertanto, che l'osservazione del creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., che ritiene non sussistente lo stato di sovraindebitamento, sia superata;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

dato atto che le osservazioni sulla mancata meritevolezza effettuate dai creditori non possano essere accolte, in quanto gli stessi non risultano aver dimostrato la presenza di atti effettuati in frode ai creditori;

rilevato, inoltre, che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento a causa di circostanze a lui non imputabile quali un pregresso stato di malattia e il rialzo del tasso dei mutui;

dato atto, inoltre, che le finanziarie che erogano cessioni del quinto dello stipendio sono tenute a controllare il merito creditizio del debitore tramite il controllo della le banche dati e che il mancato controllo delle stesse, che avrebbe potuto portare ad un rigetto del finanziamento è un onore che non può essere superato dalle dichiarazioni del debitore;

considerato che in relazione alle ulteriori osservazione il piano appare ampiamente soddisfacente rispetto ai creditori chirografari i quali si vedono riconosciuti il 50% degli importi dovuti e sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto, come attestato dall'OCC, alternativa liquidatoria risulta meno favorevole rispetto a quanto proposto dato che essa andrebbe a soddisfare parzialmente il solo creditore ipotecario BCC Mediocrati lasciando totalmente insoddisfatti i creditori chirografari Fides e IBL Banca;

ritenuto, infine, che non occorra prolungare ulteriormente il piano, già sufficientemente lungo al fine di assicurare il soddisfo del 50% delle somme dovute ai creditori chirografari;

richiamato il decreto di pubblicazione del 18/09/2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;



ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Alessandro De Rango e della sig.ra Luneide De Rose e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28/03/2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

